

Articolo 111 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Successione a titolo particolare nel diritto controverso

Dispositivo dell'art. 111 Codice di procedura civile

Fonti → [Codice di procedura civile](#) → [LIBRO PRIMO - Disposizioni generali](#) → [Titolo IV - Dell'esercizio dell'azione](#)

Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie ⁽¹⁾⁽²⁾.

Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto ⁽³⁾.

In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso ⁽⁴⁾.

La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione ⁽⁵⁾.

Note

(1) Si precisa che in dottrina manca un'opinione unanime relativamente all'ambito di applicazione della norma in esame. Secondo alcuni autori la norma troverebbe applicazione solo nel caso in cui vi sia perfetta identità fra diritto controverso e trasferito, mentre altri estendono l'applicazione anche ai casi in cui il processo verta ad esempio su un'azione di impugnativa negoziale (nullità, risoluzione etc.) e sia trasferito il bene oggetto del contratto.

(2) Nell'ipotesi della successione a titolo particolare, l'alienante agisce o resiste in giudizio non più come legittimato ordinario bensì come sostituto processuale (art.81), continuando a stare in giudizio per un diritto di cui non è più titolare.

(3) Nell'ipotesi della successione a titolo particolare per causa di morte, ovvero del legato, il legatario acquista il bene al momento della morte del de cuius, ma il giudizio prosegue nei confronti dell'erede, ovvero il successore universale, che subentra ad una delle parti originarie venuta a mancare, acquistando così come l'alienante, la posizione di sostituto processuale.

(4) Secondo l'opinione prevalente in dottrina, l'intervento del successore a titolo particolare non appare riconducibile alle ipotesi di intervento volontario (art.105), trattandosi di fattispecie sui

generis dal momento che il terzo interviene in un giudizio in cui è titolare del diritto sostanziale controverso e al fine di condizionare una decisione che produrrà tutti i suoi effetti nei suoi confronti. Il terzo può assumere la qualità di parte anche in quanto chiamato da uno dei contendenti o su ordine del giudice. Se il successore a titolo particolare interviene, il dante causa può essere estromesso: ai fini dell'estromissione occorre la richiesta in tal senso del dante causa e il consenso del successore.

(5) La sentenza che conclude il processo dispiega i suoi effetti anche nei confronti del successore a titolo particolare, indipendentemente dal fatto che egli sia intervenuto o meno nel processo. L'inciso dell'ultimo comma della norma in commento circoscrive l'ambito soggettivo di efficacia della sentenza ai sensi dell'art. 2909 c.c.: se il successore a titolo particolare non intervenuto nel giudizio ha acquistato un bene mobile in buona fede [v. c.c. 1153] o ha trascritto l'acquisto in suo favore di un immobile anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale in cui si controverte [v. c.c. 2652 e 2653], il suo acquisto non potrà essere pregiudicato dall'eventuale soccombenza nel processo del dante causa.

Inoltre, la legittimazione ad impugnare la sentenza prescinde dall'intervento in giudizio del successore a titolo particolare. Anzi egli gode di un termine autonomo di impugnativa, non subendo la decadenza conseguente alla notifica della sentenza al suo dante causa. Qualora il trasferimento del diritto controverso fosse avvenuto ante causam, la legittimazione ad impugnare da parte del successore non intervenuto o chiamato nel giudizio di primo grado sussisterebbe solo nelle ipotesi di intervento in appello ex art. 344 o ex art. 404, ossia in caso di collusione a suo danno.